

CAPITOLATO DI FORNITURA

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di circa 216 divise invernali suddivisa in tre lotti, comprensiva di logo aziendale.

Ogni divisa è composta da: un abito (una giacca e due pantaloni), due camicie e due cravatte da destinare agli operatori di esercizio secondo le quantità approssimative appresso indicate:

Lotto 1: n. 216 abiti

Lotto 2: n. 432 camicie

Lotto 3: n. 432 cravatte

Il numero delle divise riportato è indicativo e la stazione appaltante si riserva di chiedere all'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di fornire, le varianti in aumento o in diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI CAPI RICHIESTI

La qualità, le caratteristiche, i modelli, il confezionamento, i tessuti, i filati e il colore degli indumenti individuati da A.T.P. sono indicati nel Disciplinare di fornitura.

Per ciascun lotto i capi proposti dovranno corrispondere al campione di riferimento messo a disposizione dei concorrenti presso gli uffici dell'A.T.P. - Via Caniga, 5 - Sassari.

I campioni forniti potranno essere sottoposti ad analisi, presso un laboratorio di fiducia dell'A.T.P., per accertare la rispondenza alle prescrizioni inderogabili stabilite nel Disciplinare di fornitura, con spese a carico dei partecipanti.

I capi dovranno essere confezionati e consegnati all'occorrenza, in misura pari al 5% con taglie calibrate e/o per corporatura minuta; relativamente al Lotto 1) dovrà essere inoltre garantito il confezionamento con tessuto di cotone invernale da concordare con l'A.T.P., al fine di soddisfare le esigenze di taluni soggetti allergici a uno o più componenti dei tessuti individuati, fermo restando il prezzo unitario d'appalto.

Art. 3 – TAGLIE E MISURE

Tutti i capi, ad esclusione delle cravatte, dovranno essere confezionati a seguito del rilevamento di taglie e/o misure. Il rilevamento di taglie/misure e la distribuzione dei capi dovranno essere fatti a cura e spese della ditta aggiudicataria, direttamente o a mezzo di propri incaricati, presso il deposito Aziendale in giorni da concordare, purché non inferiori a sedici e compresi fra tre o più settimane (8 giorni per rilevamento taglie/misure, 8 giorni per consegna capi): ogni giornata dovrà essere garantita la presenza del Fornitore o suo delegato per almeno 8 ore.

Al fine di evitare contestazioni, all'atto del rilevamento delle taglie, l'aggiudicataria dovrà predisporre, in accordo con A.T.P., un'apposita scheda di rilevazione taglie/misure, da redigere in duplice copia (una per l'agente e una per la ditta), la quale dovrà essere sottoscritta dall'addetto al rilevamento e dal dipendente interessato.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'A.T.P. l'elenco completo delle taglie rilevate a seguito di ogni serie di giornate preposte al suddetto rilevamento.

Il rilevamento di taglie e misure dovrà avere inizio entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'AT.P. I misuometri utilizzati per la rilevazione delle taglie dovranno essere perfettamente identici (per tessuto e foggia) ai capi che verranno consegnati; non verrà accettato il misuometro confezionato in tessuto e modello differenti dai capi approvati da A.T.P.

Resta inteso che, dal raggiungimento del rilevamento taglie per il 70% degli aventi diritto inizierà a decorrere il tempo contrattualmente previsto per la regolare consegna degli indumenti, come indicato al successivo articolo 4.

La consegna del rimanente 30% dei capi dovrà concludersi entro il termine indicato al successivo art. 4, con decorrenza dalla data ultima stabilita per il rilevamento taglie.

Qualora si verificassero dei ritardi nelle operazioni di rilevamento per cause non imputabili al Fornitore potrà essere concessa, su specifica motivata richiesta scritta, una proroga del termine sopra indicato.

Art. 4 – CONSEGNA E COLLAUDO

I capi oggetto della fornitura dovranno essere consegnati dalla ditta aggiudicataria presso il deposito A.T.P. di Sassari entro:

40 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data in cui risultano rilevate il 70% delle taglie degli aventi diritto;
40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data ultima stabilita per il rilevamento taglie (restanti 30%).

Il Fornitore risponde anche dei ritardi imputabili ad eventuali sub fornitori.

I capi facenti parte di ciascun lotto si intenderanno consegnati solo al superamento del relativo "collaudo di accettazione"; per tale collaudo verrà steso specifico verbale.

La richiesta di collaudo deve essere inviata all'A.T.P. con un anticipo di almeno 5 giorni.

Detto collaudo di accettazione (da eseguirsi per ogni spedizione in caso di consegne ripartite dovute al ritardo nel rilevamento taglie) sarà eseguito presso la sede A.T.P. e consisterà in:

- accertamento della rispondenza delle caratteristiche del tessuto, colore e verifica rifiniture secondo quanto indicato nel Disciplinare di fornitura;
- accertamento della rispondenza dei capi confezionati con quanto indicato nel Disciplinare di fornitura e corrispondenza con il campione presentato ed accettato per ciascun lotto da A.T.P.;
- conformità del logo a quanto prescritto.

Si precisa inoltre che, qualora il collaudo non fosse eseguito per difetto dell'A.T.P., il periodo fissato per la consegna verrà prorogato di un numero di giorni corrispondenti al ritardo conseguente. Di tale fatto verrà data comunicazione scritta.

In sede di collaudo A.T.P. potrà decidere di sottoporre uno o due capi per ciascun lotto, a prove distruttive e/o di laboratorio a spese del Fornitore. I capi distrutti saranno a totale carico del Fornitore il quale dovrà provvedere alla loro reintegrazione.

Art. 5 – CONTESTAZIONI

Qualora in sede di collaudo si riscontrasse difettoso il 20% dell'intera fornitura potrà essere contestata o rifiutata l'intera partita. Analogamente, qualora la confezione risultasse non conforme a quanto disposto dal Disciplinare di fornitura ed ai campioni approvati, ovvero dagli esami di laboratorio risultasse che la qualità dei tessuti impiegati non è conforme a quanto disposto dal suddetto Disciplinare, la partita potrà essere contestata per intero.

Qualora il Fornitore non fosse presente al collaudo, gli verrà inviata comunicazione scritta dell'esito dello stesso e conseguentemente per i capi contestati, dovrà provvedere a propria cura e spese alla loro sostituzione.

I capi contestati si intendono a tutti gli effetti come non consegnati e dovranno essere sostituiti entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione della contestazione.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardi.

Qualora il Fornitore ritenga di non accettare l'esito sfavorevole del collaudo, potrà avanzare, entro 5 giorni dalla data della comunicazione, motivato ricorso scritto all'A.T.P. la quale vaglierà le ragioni addotte dal Fornitore e deciderà insindacabilmente sull'accoglimento o meno del ricorso.

Art. 6 – PENALITÀ

La consegna, oltre il termine definitivo, salvo il caso di comprovata forza maggiore non imputabile al Fornitore, comporterà l'applicazione di una penale; tale penalità, da applicarsi anche per ritardi nelle consegne dovuti ad altri motivi e non giustificati da cause di forza maggiore documentate, verranno così calcolate:

- 1% (uno per cento) del prezzo della partita in ritardo per ogni dieci giornate di ritardo, o frazione di esse, e fino a 20 giorni;
- 2% (due per cento) del prezzo della partita in ritardo per ogni dieci giornate di ritardo, o frazione di esse, oltre i 20 e fino a 40 giorni.

Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da parte della ditta, la stessa è tenuta a chiedere una proroga, con domanda scritta e prima della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente, e documentando, i motivi a giustificazione del ritardo.

In tal caso il termine di consegna potrà essere prorogato con decisione non impugnabile dell'A.T.P.

Unitamente alla domanda di proroga, la ditta richiedente rilascerà apposita dichiarazione di rinuncia ad eventuali aumenti di prezzo conseguenti al ritardo nella consegna.

Decorso 40 giorni di ritardo, l'A.T.P. ha facoltà, pur applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tal caso, risolto il contratto e restando inoltre incamerata a favore dell'Azienda la cauzione definitiva depositata. In tal caso l'A.T.P. avrà diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale maggiore prezzo che dovrà corrispondere ad altro Appaltatore.

A.T.P. si riserva tuttavia la facoltà di accettare la fornitura in ritardo applicando per l'ulteriore periodo la penale pari al 5% (cinque per cento) del prezzo della partita in ritardo per ogni dieci giornate di ritardo, o frazione di esse.

Le penalità fissate dal presente articolo si intendono applicabili anche al ritardo nella riconsegna degli indumenti, soggetti a riparazione da parte dei laboratori di sartoria indicati dal Fornitore.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE

I capi di ciascun lotto dovranno essere consegnati all'interno di buste trasparenti, perfettamente stirati e cartellinati nominativamente, a cura e spese del Fornitore presso la sede A.T.P. in giorni da concordare, purché non inferiori a otto e compresi fra tre o più settimane.

Nel caso in cui gli indumenti consegnati non rispondessero esattamente alle misure rilevate, il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà far eseguire le opportune modifiche e correzioni presso il laboratorio di sartoria indicato, ovvero provvedere a sostituire i capi non consegnati.

I capi rifiutati saranno inviati, a cura e spese del Fornitore al laboratorio di sartoria, accompagnati da una nota illustrativa degli inconvenienti riscontrati, debitamente datata e firmata dal singolo Agente destinatario della divisa.

Copia della presente nota dovrà essere prontamente consegnata all'Unità Negoziale A.T.P.: in questo caso il Fornitore dovrà garantire, senza nulla pretendere, quei ritocchi, modifiche e sostituzioni necessari, a giudizio insindacabile dell'Azienda.

I capi rifiutati, opportunamente modificati, dovranno essere riconsegnati ai singoli Agenti a cura e spese del Fornitore presso la sede A.T.P. entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del rifiuto.

In caso di ritardo nella consegna saranno applicate le penalità di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il deposito cauzionale definitivo, calcolato sull'importo di aggiudicazione esclusa I.V.A., dovrà essere costituito nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

L'A.T.P. potrà avvalersi in tutto o in parte sulla cauzione prestata, senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore o altri possano opporre eccezioni, a ristoro dei danni subiti e senza alcun pregiudizio dell'eventuale maggiore danno eccedente la somma incamerata.

La cauzione verrà svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, risolta ogni eventuale contestazione e trascorsi i 60 giorni di garanzia previsti dal successivo art. 12.

Art. 9 – PAGAMENTO

L'A.T.P. provvederà al pagamento della fornitura entro giorni 60 giorni dalla data di ultimazione delle consegne e relative riparazioni e risolta ogni eventuale contestazione, mediante emissione di apposito mandato di pagamento, con costo a carico del beneficiario, sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla Ditta aggiudicataria; a pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Per pagamenti effettuati oltre i tempi di scadenza sarà applicato il saggio di interesse previsto in termini di legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento dell'eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le fatture, da emettersi solo a seguito di collaudo positivo, dovranno essere intestate ad A.T.P. - P.I. 00121470900, saranno saldate previa riscossione delle eventuali penali applicate che A.T.P. provvederà a fatturare. L'I.V.A. è a carico di A.T.P.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 si precisa che, prima di effettuare il mandato di pagamento, ove questo risulti superiore a € 10.000,00 (euro diecimila) l'A.T.P. dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario risulti in regola con il Fisco.

Art. 10 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il Fornitore di ciascun lotto assumerà, al momento dell'aggiudicazione, l'obbligo di provvedere alla fornitura, secondo le condizioni previste dalle presenti norme.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per bollo, tassa di registro ed accessori e per altre eventuali tasse ed imposte inerenti e conseguenti al contratto d'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare, all'occorrenza ed a richiesta di A.T.P., un laboratorio di sartoria su piazza.

Art. 11 – PREZZO

L'aggiudicatario si impegna a mantenere fisso ed invariato il prezzo di offerta fino alla completa consegna della fornitura, nonché per gli eventuali ordini suppletivi evasi entro sei mesi dalla consegna dell'ultimo capo.

I prezzi offerti per la fornitura dei singoli capi si intendono determinati tenendo conto degli oneri per rilevamento misure, confezionamento, logo, lavorazione, stoffa, oneri di imballo, trasporto, riparazioni e ritocchi necessari, distribuzione dei capi al personale, costi relativi alla produzione di nuovi capi da realizzare in sostituzione di quelli sottoposti a prove distruttive.

Il prezzo complessivo offerto, per ciascun lotto aggiudicato, s'intenderà comprensivo del campione fornito il quale rimarrà di proprietà dell'A.T.P.

I suddetti prezzi pertanto, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato saranno elaborati dal Fornitore secondo calcoli di propria convenienza, a tutto rischio e pericolo, e saranno fissi ed invariabili da qualsivoglia eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'offerta.

Art. 12 – GARANZIA PRODOTTO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per almeno 60 giorni dalla data di consegna, per sé e per gli eventuali fornitori del tessuto e/o del confezionamento, i capi forniti contro gravi difetti, imperfezioni, stramature e quant'altro renda gli stessi inutilizzabili e/o possano compromettere l'immagine aziendale.

Resta inteso che, se entro 60 giorni, dovessero verificarsi gravi difetti per almeno il 20% dei capi forniti, l'A.T.P. si riserva la facoltà, previo contraddittorio con la ditta, di rifiutare l'intera fornitura, incamerare la cauzione e ove

insufficiente, trattenere l'importo equivalente dei capi difettosi, dalle fatture non ancora saldate, oltre che estromettere dalle future gare la ditta aggiudicataria.

Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

La ditta non è autorizzata a concedere subappalti a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'A.T.P.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'A.T.P. ha diritto a suo insindacabile giudizio di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;
- cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'A.T.P.;
- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- in tutti gli altri casi indicati nel Disciplinare di Gara e suoi allegati.

In presenza di una o più violazioni il contratto sarà risolto mediante unilaterale dichiarazione dell'A.T.P., trasmessa con raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione l'A.T.P. provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione e dalle conseguenti azioni di risarcimento.

Art. 15 – CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente contemplato nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, in caso di controversie si fa rinvio alle norme generali in materia di appalti.

Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Sassari.

